

21/04/2011



Comune di Barberino di Mugello
Provincia di Firenze

Settore Gestione del Territorio - Ufficio Ambiente

Regolamento Comunale per la disciplina
degli scarichi di acque reflue domestiche
o ad esse assimilate

in aree non servite da pubblica fognatura

approvato con D.C.C. n.°64 del 29-11-2011



REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Assimilazione a domestico
- Art. 5 Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura
- Art. 6 Autorizzazione allo scarico
- Art. 7 Presentazione della domanda – oneri di procedibilità e d'istruttoria
- Art. 8 Durata del procedimento
- Art. 9 Contenuto della domanda

- Art. 10 Istruttoria

CAPO II - DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art. 11 Priorità degli scarichi
- Art. 12 Prescrizioni generali
- Art. 13 Trattamenti
- Art. 14 Criteri per l'identificazione dei corpi idrici superficiali interni

CAPO III - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 15 Contenuto e durata dell'autorizzazione
- Art. 16 Modifiche dello scarico

CAPO IV - COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

- Art. 17 Procedimenti soggetti a procedura SUAP
- Art. 18 Manufatti di scarico in corso d'acqua pubblico

CAPO V - NORME FINALI E SANZIONI

- Art. 19 Abrogazioni
- Art. 20 Controlli
- Art. 21 Piani di sviluppo fognature
- Art. 22 Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni
- Art. 23 Modifiche al regolamento
- Art. 24 Norme transitorie
- Art. 25 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

1. In attuazione del disposto dell'art. 4 del DPGR 46/R del 08.09.2008, il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche in acque superficiali o sul suolo, in aree non servite da pubblica fognatura ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato parte II.

Art. 2 Normativa di riferimento e definizioni

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

2. Per "decreto" si intende il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e smi, per "legge regionale" si intende la L.R. 31.05.2006 n. 20 e smi, per "regolamento regionale" s'intende il D.P.G.R. 08.09.2008 n. 46/ R e smi.

3. Si deve considerare inoltre quanto segue:

- per la definizione di abitanti equivalenti (A.E.) si deve far riferimento alla legislazione regionale che così lo definisce:

"il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno (COD). Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno".

Per i nuovi insediamenti per i quali non si dispone di dati sui consumi idrici né sulla qualità dello scarico ed in particolare per tutti gli insediamenti abitativi, il calcolo può essere effettuato considerando:

- per abitazione civile 1 A.E. ogni 35 mq di superficie utile lorda
- per alberghi, case riposo e simili 1 A.E ogni 2 letti
- per ristoranti e trattorie 1 A.E. ogni 5 posti mensa
- per ospedali 1 A.E. ogni 2 posti letto
- per uffici, insediamenti commerciali, industrie, laboratori 1 A.E. ogni 5 addetti
- per edifici scolastici o istituti di educazione diurna 1 A.E. ogni 5 posti alunno
- per musei, teatri, impianti sportivi, e altri insediamenti diversi dai precedenti 4 A.E. ogni WC installato

Per il calcolo degli impianti di trattamento si dovrà adottare in ogni caso il valore risultato maggiore; in particolare per il calcolo degli A.E. degli scarichi assimilati a domestici si deve far riferimento alla portata di punta nel momento di massima attività. Il valore risultante dai suddetti calcoli dovrà essere arrotondato all'unità per eccesso.

- per aree non servite da pubblica fognatura si intendono, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'AATO3 - parte II Regolamento di fognatura e depurazione - quelle nelle quali la fognatura pubblica sia ubicata ad una distanza dal fabbricato non inferiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo. Ai sensi del presente Regolamento sono aree non servite da pubblica fognatura anche quelle nelle quali i costi di allacciamento alla pubblica fognatura risultino insostenibili a causa di ostacoli di natura geomorfologica, naturalistica o antropica.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:
 - scarichi domestici e assimilati provenienti da insediamenti isolati
 - scarichi domestici e assimilati raccolti in un'unica fognatura privata proveniente da più insediamenti o edifici con carico massimo fino a 2.000 A.E..
2. Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - gli scarichi industriali
 - gli scarichi di acque reflue urbane (di pertinenza pubblica) anche con carico inferiore a 2.000 A.E.
 - gli scarichi domestici, anche separati, qualora derivino da uno stesso stabilimento o da un gruppo di stabilimenti da cui abbiano origine anche scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento

In tali casi il rilascio dell'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza della Provincia.

3. Non necessitano di autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio.

Art. 4 Assimilazione a domestico

1. Ai fini del presente regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti e/o stabilimenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del decreto nonché quelle provenienti dagli insediamenti e/o stabilimenti individuati dall'Allegato 2 Capo 1 del regolamento regionale sempreché rispettino tutte le condizioni ivi stabilite.

2. Il titolare dell'attività, qualora non sia certa l'assimilazione a domestico, può presentare una istanza di assimilazione disgiunta dalla domanda di autorizzazione al SUAP del Mugello, che provvederà a sua volta a trasmetterla a Provincia e Comune territorialmente competente.

All'istanza deve essere allegata una relazione firmata da un tecnico abilitato indicante i motivi per cui non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica, la tipologia dell'attività con particolare riferimento alla formazione degli scarichi, alle materie prime utilizzate e alle sostanze che possono contaminare gli scarichi e possono pregiudicarne l'assimilabilità, le caratteristiche qualitative dello scarico, la loro quantità espressa sia in litri che in abitanti equivalenti, nonché ogni elemento necessario alla valutazione della assimilabilità. Alla documentazione deve essere allegata anche l'attestazione di pagamento degli oneri di procedibilità di cui al successivo art. 7.

3. In merito alla assimilazione a domestico per le seguenti tipologie di attività, di cui alla tab. 1 dell'allegato 2 capo1 del regolamento regionale:

- n. 4 conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli a altre attività di servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
- n. 26 servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico
- n. 27 piscine-stabilimenti idropinici e idrotermali

i limiti previsti alle note 1a) ed 1e) della tabella stessa sono di seguito definiti:

- per il n. 4 il limite per i solidi sospesi totali è di 80 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 25 mg/l per scarichi sul suolo;

- per i nn. 26 e 27 il limite per il cloro attivo è di 0,2 mg/l sia per scarichi in acque superficiali che per scarichi sul suolo, qualora vengano utilizzate anche sostanze anti-alghe il limite per il COD è di 160 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 100 mg/l per scarichi sul suolo.

I suddetti limiti potranno comunque essere variati dall'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale.

Art. 5 Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 14 della legge regionale di provvedere ad allacciarsi alla stessa. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso il comune, sentito il gestore del SII, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura ai sensi dell'articolo 107 del decreto.
2. I nuovi insediamenti che diano luogo a scarichi di acque reflue che ricadono in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
 - a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
 - b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
 - c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
3. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, l'ufficio competente sentito il parere del gestore del SII, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale.

Art. 6 Autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del decreto tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con formale atto espresso. Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), sul sito internet del Comune e presso il SUAP del Mugello.

L'attivazione dello scarico è subordinata all'ottenimento della prevista autorizzazione.

2. L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda e contiene specifiche prescrizioni a cui i titolari dello scarico devono attenersi, pena l'applicazione delle relative sanzioni di cui al successivo art. 23.

3. L'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

4. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, tutti responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione fa capo :

- per imprese: al titolare o legale rappresentante dell'attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l'espletamento pro tempore della carica;
- per i privati: al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all'amministratore di condominio pro-tempore (dotato di delega espressa) ovvero al legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari.

5. E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale variazione deve essere resa attraverso specifica comunicazione sottoscritta dal vecchio titolare dell'autorizzazione e dal subentrante entro 90 gg dal subentro .
6. Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestici devono inoltre essere comunicate entro 90 giorni anche le variazioni riguardanti la denominazione o ragione sociale della ditta, indicando tutti i nuovi dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23.
7. A seguito della comunicazione scritta di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.
8. I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata da autorizzazione allo scarico fuori pubblica fognatura sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni; il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto a fornirne loro copia.

Art. 7 Presentazione della domanda – Oneri di procedibilità e d'istruttoria

1. Per gli insediamenti i cui scarichi sono assimilati a domestico, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo lo sportello SUAP, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento, DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni. In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i tempi per il rilascio dell'eventuale parere di ARPAT e dell'autorizzazione stessa, ma le norme relative ai procedimenti SUAP.
2. Per gli scarichi derivanti dalle altre tipologie di insediamenti, la domanda di autorizzazione allo scarico è indirizzata dagli aventi titolo al Settore Gestione del Territorio- Ufficio Ambiente e deve essere presentata compilando la modulistica resa disponibile dagli uffici.

Inoltre:

- nel caso in cui occorra attivare interventi edilizi oggetto di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'autorizzazione allo scarico deve essere ottenuta preventivamente alla presentazione della SCIA.
- nel caso in cui occorra attivare interventi edilizi oggetto di Permesso di Costruire, la domanda di autorizzazione può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia.

La domanda deve essere presentata all'ufficio competente in 2 copie per insediamenti con meno di 100 A.E. e in 3 copie per quelli con più di 100 A.E. per la richiesta di parere, da parte dell'ufficio, all'Arpat ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale; una delle copie deve essere in bollo.

3. Qualora vi fossero più soggetti responsabili del medesimo scarico occorre allegare alla richiesta di autorizzazione apposita dichiarazione secondo la modulistica resa disponibile dagli uffici per ciascun titolare; i titolari potranno identificare il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

4. Quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5 del regolamento regionale, sono fissati gli oneri dovuti per i costi di istruttoria del Comune in:

- € 20,00 per ogni domanda di autorizzazione allo scarico
- € 20,00 per ogni istanza di assimilazione disgiunta dalla domanda di autorizzazione.

Tale importo deve essere versato presso la Tesoreria Comunale.

In caso di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento le somme versate non sono rimborsate.

Art. 8 Durata del procedimento

1. Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione allo scarico e si conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni da tale data esclusi i periodi di sospensione per richieste di integrazioni da parte dell'ufficio preposto o su motivata istanza di parte favorevolmente accolta dall'Amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale, qualora il provvedimento non intervenga entro il termine previsto l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per 60 giorni salvo revoca.

3. Per le domande inviate tramite servizio postale, la data è quella di acquisizione dell'istanza al protocollo, in tali casi sarà cura dell'ufficio competente comunicare all'istante l'avvio del procedimento. Per le domande consegnate a mano la data di decorrenza dei termini è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio competente all'accoglimento. In base al principio di economicità degli atti la comunicazione di avvio del procedimento è contestuale alla consegna della ricevuta di presentazione della domanda.

4. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata risulti non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento, nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, avvisa il richiedente circa la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di 60 giorni. Tale termine potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

5. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate nel termine suddetto, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, o nel caso in cui la soluzione tecnica proposta per il trattamento dello scarico non sia considerata idonea, l'ufficio provvede alla preventiva comunicazione di rigetto dell'istanza ex art. 10-bis della L.241/90. All'istante, dalla data di ricevimento della stessa, viene assegnato un termine di 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni.

La comunicazione di rigetto interrompe i termini entro i quali l'Amministrazione deve pronunciarsi; tali termini ricominciano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza, dalla scadenza del termine ultimo entro il quale l'istante può presentarle.

6. I termini suddetti si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendendosi semplicemente indicativi per il periodo previgente.

Art. 9 Contenuto della domanda

1. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri di istruttoria indicati all'art. 7 e successivamente di versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, nel caso di scarichi superiori a 100 AE.

2. Nella domanda di autorizzazione allo scarico i richiedenti devono indicare:

- i propri dati anagrafici e di residenza
- l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo
- la quantità stimata di abitanti equivalenti

- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato con stima dei consumi idrici
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
- il corpo recettore dello scarico

Alla domanda devono essere allegati:

- elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa;
- nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo una perizia idrogeologica firmata da un geologo abilitato;
- relazione di asseveramento del tecnico incaricato secondo modulistica resa disponibile dagli uffici;
- estratto di mappa catastale aggiornato in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento/stabilimento e la localizzazione dello scarico.

3. Gli elaborati grafici devono contenere almeno:

- una planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000,
- una planimetria di massima dell'edificio in scala non superiore a 1:200 con schema delle reti di raccolta delle acque nere, bianche, meteo con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di controllo dell'impianto, di eventuale campionamento ;
- gli impianti di trattamento primari e secondari e loro dimensionamento
- localizzazione del punto di scarico finale ed in caso di acque superficiali nome del corpo idrico ricevente
- schema gestione acque meteoriche

dai suddetti elaborati dovrà risultare l'esatta rappresentazione grafica del sistema di raccolta e trattamento e del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con precisa indicazione punto di scarico ivi compresi i riferimenti catastali.

4. La relazione tecnica deve fornire:

- le motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla pubblica fognatura;
- metodologia di calcolo degli abitanti equivalenti ai sensi dell'art.2;
- una descrizione dell'impianto riportando i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e le caratteristiche costruttive, separazione acque meteoriche;
- le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso;
- una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso; l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui.
- nel caso di scarico di acque reflue assimilate, la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, le materie prime utilizzate e le sostanze che possono contaminare lo scarico nelle lavorazioni, l'origine degli scarichi idrici e la loro composizione qualitativa e la quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti, tutti gli elementi necessari per le varie tipologie di insediamento a dimostrare l'assimilabilità dello scarico ai sensi dell'art.101 comma 7 del decreto e dell'allegato 1 tabella 1 del regolamento regionale.

5. La perizia idrogeologica deve contenere almeno:

- le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame chiarificato;

- la tipologia del corpo recettore dello scarico, se fosso campestre o corso d'acqua con più di 120 giorni/anno di portata nulla il reticolo idrografico di appartenenza;
 - assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri e mancanza di pozzi per uso potabile pubblico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo ;
 - assenza di zone vulnerabili, aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento;
 - presenza o meno del vincolo idrogeologico;
 - profondità della falda dal p.c. e assenza di rischi per la stessa, qualora lo scarico si trovasse in una zona con falda a vulnerabilità molto elevata, una valutazione della velocità di filtrazione verticale rispetto alla capacità depurativa del suolo; le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche qualora presenti;
 - ~~specifico valutazione che dimostri che l'impianto non comporti o abbia comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo ne alle acque sotterranee;~~
6. Nel caso di scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore o uguale a 100 AE, la progettazione dovrà far riferimento a quanto riportato nell'Allegato 2 Capo 2 del regolamento regionale.

Art. 10 Istruttoria

1. A seguito della domanda il competente ufficio istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.
2. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E., oltre alle verifiche di cui al comma precedente, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT con oneri da tariffario Arpat a carico del richiedente.
3. Uno specifico parere ARPAT potrà essere richiesto dal responsabile del procedimento ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità di particolari soluzioni tecniche proposte dai richiedenti, con oneri a carico dell'Amministrazione.
4. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
5. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.12 e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda. Copia dell'autorizzazione viene inviata a ARPAT.

CAPO II - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art.11 – Priorità degli scarichi

1. Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali. Qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, è ammissibile un sistema di scarico sul suolo.

Art. 12 – Prescrizioni generali

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale, nel presente regolamento e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.
2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
 - b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni indicate all'allegato 2, capo 2, e all'allegato 3, capo 1 del regolamento regionale;
 - c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
 - d) garantire per gli impianti con oltre 100 A.E. il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del regolamento regionale;
3. Le acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) così come definite nel regolamento regionale devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche e smaltite per proprio conto, fatta salva la priorità del riuso. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche.
4. Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione che si rendano necessarie, deve essere seguita una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento. Pertanto deve essere conservata tutta la documentazione che attesti le operazioni di gestione e manutenzione effettuate sull'impianto con l'identificazione anche della eventuale ditta esecutrice. Allo stesso modo deve essere conservata la documentazione inerente il conferimento a terzi di tutti i rifiuti provenienti dai trattamenti (fanghi dei trattamenti primari o secondari, pulizia dei filtri o pozzetti, ecc.)
5. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del funzionamento e le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia e devono essere dotati di un pozzetto fine per eventuali controlli.
6. Occorre verificare costantemente il regolare funzionamento degli impianti di trattamento, in via qualitativa anche mediante il controllo visivo dell'acqua in uscita che deve essere priva di particelle in sospensione e non deve presentare odori sgradevoli.
7. Lo scarico della vuotatura delle piscine deve avvenire separatamente dalla linea di trattamento/smaltimento delle altre acque domestiche e in caso di subirrigazione non può essere sversato in una sola volta ma gradualmente con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica.
8. Particolari e diverse prescrizioni, specifiche per i vari tipi di impianti di trattamento autorizzati, anche diversi da quelli sopra menzionati, saranno inserite direttamente nell'atto autorizzativo. Per gli impianti con più di 100 AE è possibile una autorizzazione provvisoria connessa alla fase di avvio dell'impianto stesso secondo le modalità dell'art. 15 del regolamento regionale.
9. L'autorità competente per esigenze di tutela del corpo recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito può imporre adeguamenti delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento esistenti o proposti in sede di domanda

fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari. In carenza di tali adeguamenti l'autorizzazione sarà revocata o negata.

Art. 13 – Trattamenti

1. Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati, secondo quanto previsto dal decreto, se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente regolamento.
2. Le acque bianche/saponose e le acque nere devono essere mantenute separate dalla loro origine fino al trattamento primario cui sono obbligatoriamente soggette, a valle dello stesso possono riunirsi in un apposito pozzetto prima di essere convogliate al trattamento secondario o alla subirrigazione.
3. I trattamenti primari sono:
 - pozzetto degrassatore per le acque bianche/saponose: dovrà avere una capacità utile pari ad almeno 50 litri per A.E. con un volume minimo di 200 litri
 - vasca settica bicamerale o tricamerale per le acque nere: dovrà avere una capacità utile complessiva pari ad almeno 225 litri per A.E. con un volume minimo di 3000 litri
 - fossa Imhoff per le acque nere: il comparto di sedimentazione dovrà avere capacità pari a circa 50 litri per AE con un volume minimo di 500 litri il compartimento della digestione del fango dovrà avere una capacità pari a 140 litri per AE con un volume minimo di 1.400 litri e pertanto il volume minimo complessivo della Imhoff non dovrà essere inferiore a 1900 litri.
4. I trattamenti secondari sono:
 - per lo scarico sul suolo fino a 100 AE quelli individuati nell'allegato 2 capo 2 del regolamento regionale o altri che possono essere ritenuti idonei, caso per caso, dall'autorità competente .
 - per lo scarico in acque superficiali interne quelli individuati nell'allegato 3 capo 1 del regolamento regionale o altri che possono essere ritenuti idonei, caso per caso, dall'autorità competente.
5. Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente può ritenere caso per caso, idoneo il trattamento proposto anche se diverso da quelli indicati purché garantisca un adeguato livello di depurazione e di salvaguardia ambientale, a seguito di una specifica relazione di un tecnico del settore abilitato alla professione.
6. L'utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per i nuovi insediamenti. E' consentito mantenerlo solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnico/geologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito ed in caso di interventi di rifacimento o adeguamento dell'impianto, deve essere sostituito con altro impianto consentito.
- Ne sarà consentito l'uso in deroga, solo in alcuni casi particolari e a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzare un'altra tipologia di impianto e venga esclusa, attraverso una idonea relazione tecnico/geologica, la presenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.
7. In casi particolari e qualora l'impianto di trattamento finale degli scarichi sia composto da più fasi di trattamento e sia presente almeno una fase di sedimentazione primaria e/o grigliatura, dietro motivata richiesta accompagnata da una specifica relazione tecnica, il Comune può derogare all'installazione dei trattamenti primari.
8. E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie come così l'inserimento di un trattamento secondario prima della subirrigazione.
9. L'autorità competente per esigenze di tutela del corpo recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito può imporre

adeguamenti delle modalità di scarico o dei sistemi di trattamento esistenti o proposti in sede di domanda fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari. In carenza di tali adeguamenti l'autorizzazione sarà revocata o negata.

Art. 14 Criteri tecnici per l' identificazione di corpi idrici superficiali interni

1. Come indicato all'art. 53 del R.R. 46/R del 2008, ai fini del presente regolamento sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito internet della Regione Toscana.

CAPO III - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.15 Contenuto e durata dell'autorizzazione

1. Nell'atto di autorizzazione allo scarico, oltre alle prescrizioni a cui attenersi, è individuato il titolare dello scarico, l'immobile da cui ha origine e la potenzialità dello scarico espressa in abitanti equivalenti.
2. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
3. Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
4. L'autorizzazione allo scarico costituisce elemento indispensabile per l'ottenimento della agibilità o abitabilità dell'edificio in questione.

Art.16 Modifiche dello scarico

1. Per ogni modifica sostanziale dell'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di A.E., il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, deve essere richiesta nuova autorizzazione.
2. La richiesta di autorizzazione viene presentata al Settore Gestione del Territorio- Ufficio Ambiente. Qualora le modifiche comportino l'attivazione di un procedimento edilizio, la richiesta di autorizzazione viene presentata secondo le modalità di cui all'art. 7.
3. Qualora le modifiche intervenute sull'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, non comportino variazioni quali quantitative dello scarico autorizzato, di esse ne deve essere data comunicazione dal titolare, al Settore Gestione del Territorio-Ufficio Ambiente.
4. Per gli insediamenti assimilati devono inoltre essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della ditta e se non compromettono l'assimilazione anche le variazioni del ciclo di lavoro; qualora tali variazioni non consentano più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e pertanto seguirà la relativa disciplina.

CAPO IV - COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Art. 17 Procedimenti soggetti a procedura SUAP

1. Per gli assimilati a domestico, qualora l'attività rientri tra quelle per cui è attivo il SUAP, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico o l'istanza di assimilazione di cui all'art. 4 devono essere inserite all'interno del procedimento unico previsto dal D. Lgs. 112/98 e smi e dal relativo regolamento, DPR 447/98 e smi.

In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relative ai procedimenti SUAP.

Art.18 – Manufatti di scarico in corso d'acqua pubblico

1. La realizzazione di un manufatto di scarico in un corso d'acqua pubblico deve essere ottenuta specifica autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e, nel caso in cui il corso d'acqua medesimo presenti sedime demaniale, anche concessione di occupazione di suolo demaniale presso la Provincia di Firenze, Direzione Difesa del Suolo. Qualora sussistano dubbi in merito alla pubblicità del corso d'acqua, possono essere acquisite informazioni presso la Direzione provinciale suddetta.

CAPO V - NORME FINALI E SANZIONI

Art. 19 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso.

Art. 20 – Controlli

1. Il Comune effettua i controlli previsti all'art. 128 del decreto e all'art. 3 della Legge Regionale nonché agli artt. 3 e 14 del regolamento regionale tramite i dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, i quali potranno avvalersi del supporto di ARPAT e della Polizia Municipale.

Art. 21 Piani di sviluppo fognature

1. Gli scarichi esistenti risultati non adeguati alle vigenti disposizioni potranno essere mantenuti in esercizio in attesa del loro allacciamento, se posti in zone del territorio comunale dove sono previsti piani di sviluppo fognario programmati nel triennio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del comma precedente, s'intendono per piani di sviluppo fognario programmati gli interventi di estensione rete fognaria programmati da parte del Comune o dell'Ente gestore o da parte di soggetti privati in qualità di opere di urbanizzazione primaria che successivamente dovranno essere consegnati al Comune.

3. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente se non sussistono situazioni di danno igienico/ambientale ed a condizione che il titolare dello scarico provveda a mantenere in perfetta efficienza il sistema attualmente in uso.

Art. 22 Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 130 del decreto.

L'autorità competente provvederà ad emettere:

- diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

- ordinanza e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, in caso di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
2. In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V del decreto in particolare l'art. 133 comma 3, e in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato anche quelle previste all'art. 133 comma 2, con le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale.
3. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del decreto.
4. Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.133 comma 2 del decreto, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare atto di diffida rivolto al trasgressore con l'intimazione di adeguarsi alla normativa in materia di scarichi.
- L'atto di diffida svolge anche funzione di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e s. m. i.
- Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il responsabile continui a scaricare illegalmente i reflui, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in base alla situazione ed ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura.

Art. 23 Modifiche al regolamento

1. Si demanda alla Giunta Comunale la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in conseguenza dell'emanazione di nuove normative in materia e la facoltà di aggiornare gli oneri istruttori di cui all'art.7 del presente regolamento.

Art. 24 - Norme transitorie

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati ed autorizzati.
2. Qualora vi siano difformità alle disposizioni dettate nel presente regolamento i titolari di dette autorizzazioni dovranno adeguare lo scarico in occasione di eventuali lavori di rifacimento degli impianti che comportino una nuova autorizzazione.

Art.25 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti.